

(N. 2756)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1952

Proroga al 30 giugno 1954 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 30 giugno 1950, n. 536, era stato prorogato al 30 giugno 1951 il termine biennale, già previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518 e prorogato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, entro il quale il personale trasferito o collocato a riposo, nonché le famiglie del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, doveva effettuare il trasferimento nella nuova residenza o nel domicilio eletto per conservare il diritto alla indennità di trasloco, sempre che il suddetto termine fosse scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venisse a scadere prima del 30 giugno 1951.

Si presenta ora la necessità di concedere una ulteriore proroga del termine in questione stante il perdurare dei motivi che indussero ad emanare i precedenti provvedimenti dilazionatori

del termine stesso e consistenti nelle gravi difficoltà da parte degli interessati di trovare in tempo utile l'alloggio nella nuova residenza.

La situazione edilizia, pur essendo notevolmente migliorata da qualche anno ad oggi, può considerarsi infatti tuttora molto grave, sia per la deficienza delle abitazioni che per il costo di quelle disponibili, ragione per cui è da ritenere che, nella quasi totalità dei casi in cui il personale trasferito o collocato a riposo non abbia raggiunto la nuova residenza o il domicilio eletto entro il termine richiesto, tale circostanza sia stata effettivamente determinata dalle difficoltà suddette e quindi da cause che possono indubbiamente considerarsi di forza maggiore.

D'altronde si ha motivo di supporre che la maggior parte del personale, che ha potuto usufruire della proroga del termine biennale di trasferimento al 30 giugno 1951, avrà senz'altro effettuato i relativi movimenti, ragione per

cui della concessione di una ulteriore proroga verrebbero a fruire coloro che, per la scadenza del termine in epoca posteriore o non troppo anteriore alla data suddetta, hanno avuto a disposizione un periodo di soli due anni o di poco superiore per effettuare il trasferimento.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale il termine previsto per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonché delle

famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio, è prorogato al 30 giugno 1954, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento potrà provvedersi con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennità e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonché delle famiglie del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, è prorogato al 30 giugno 1954, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede, per tutta la durata della validità della legge medesima, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennità e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.